



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
SANREMO

Ordinanza di Sicurezza Balneare
n° 20 / 2014

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Sanremo:

- VISTO** il Codice della navigazione ed il relativo regolamento di esecuzione;
- VISTO** il decreto legislativo “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE a norma dell’art. 6 della legge 8 luglio 2003 n° 172”;
- VISTO** il D.M. 29 luglio 2008, n. 146 “Regolamento di attuazione dell’art. 65 del D.Lgs 18 luglio 2005 n° 171”;
- VISTO** il dispaccio n° 02.01.04/34660 datato 07.04.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTE** le Linee Guida per l’apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate approvate dalla Regione Liguria con D.G.R. 156/2013;
- CONSIDERATA** l’opportunità di aggiornare le previsioni della propria Ordinanza n° 14/2013 in data 29 aprile 2013, alla luce delle successive modifiche intervenute;
- RAVVISATA** la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché delle attività nautico/balneari in genere – posti in capo a questa Autorità Marittima – direttamente connessi alla sicura utilizzazione del Demanio Marittimo lungo il litorale e nella zona di mare ricompresa nel Circondario Marittimo di Sanremo, che comprende il territorio dei Comuni di: Arma di Taggia, Sanremo, Ospedaletti, Bordighera, Vallecrosia, Camporosso e Ventimiglia;
- TENUTO CONTO** degli esiti degli incontri avvenuti in data 22 e 24 marzo 2014 con le amministrazioni comunali nonché con le associazioni di settore;

ORDINA

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

- 1.1. La stagione balneare è compresa tra il 1° maggio ed il 30 settembre di ogni anno.
- 1.2. Fatto salvo quanto indicato ai successivi punti 1.3 e 1.4, durante la stagione balneare, il concessionario di strutture balneari deve garantire un servizio di salvataggio e di assistenza bagnanti, secondo le modalità di cui al seguente articolo 5.
- 1.3. E' data facoltà al concessionario, nel periodo compreso tra il 1 e 31 maggio e dal 16 al 30 settembre - nelle fasi di minore affluenza di bagnanti – di organizzare il servizio di salvataggio e di assistenza bagnanti secondo un proprio efficace modello organizzativo che assicuri, sempre e comunque, la presenza di tutti gli elementi di cui al successivo art. 5, in modo da garantire:
 - la presenza dell'assistente ai bagnanti nell'area di influenza del proprio servizio, pur non essendo vincolato necessariamente allo stazionamento presso la postazione di salvamento;
 - l'immediata assistenza di eventuali bagnanti in possibile difficoltà;
 - la presenza di tutte le dotazioni di sicurezza, da tenere presso la postazione di salvataggio, oltre a quelle proprie, dettate dalla presente ordinanza di sicurezza balneare.
- 1.4. Lo stazionamento presso la postazione di salvamento deve però essere garantito nel caso di scarsa "visibilità" dell'antistante specchio acqueo, tale da compromettere un'immediata assistenza di bagnanti in possibile difficoltà.
- 1.5. Nelle spiagge libere, qualora i Comuni non provvedano a garantire il servizio di salvamento, devono darne immediata comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo e provvedere, contemporaneamente, ad apporre sulle relative spiagge, adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue) con la seguente dicitura: **"ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO"**.
E' fatto carico agli stessi Comuni di procedere a frequenti ricognizioni, tese a verificare la permanenza in sito dei cartelli installati all'inizio della stagione balneare, provvedendo al loro ripristino nel caso gli stessi fossero stati, per qualsiasi motivo, divelti, rimossi o comunque resi illeggibili.
- 1.6. Ove una struttura turistico-ricreativa intenda operare, al di fuori della stagione balneare, esclusivamente per attività non balneari nei periodi e termini stabiliti dalle singole Amministrazioni competenti ove ciò sia consentito, dovrà darne preventiva comunicazione a questo Ufficio Circondariale Marittimo, provvedendo altresì a:
 - a) issare una bandiera rossa;
 - b) esporre un'apposita cartellonistica plurilingue ben visibile agli utenti, all'ingresso, all'interno della stessa struttura ed anche nelle parti laterali al limite della relativa concessione (in modo da garantirne l'osservazione da parte di coloro che la attraversano lungo la prevista fascia di transito) riportante la seguente dicitura:

“ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”.

I titolari di strutture balneari autorizzate ad operare ai soli fini non balneari, non potranno offrire servizi specifici che possano indurre alla balneazione (ad esempio noleggio pedalò, pattini, etc.).

Art. 2 - ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI

- 2.1** Nel periodo dal **1° maggio al 30 settembre**, ad eccezione degli specchi acquei disciplinati con specifici provvedimenti, è prioritariamente destinata alla balneazione:
- la zona di mare per una distanza di 200 metri dalle spiagge;
 - la zona di mare per una distanza di 100 metri dalle scogliere.
- 2.1.1.** Il limite di tale zona deve essere segnalato dai concessionari di strutture balneari durante il periodo di esercizio delle stesse, con il posizionamento di gavitelli di colore rosso, riportante il nome dello stabilimento, saldamente ancorati sui fondali non interessati dalla presenza di posidonia e posti a distanza di 50 metri l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità del fronte a mare delle concessioni. I concessionari dovranno altresì tenere sotto controllo eventuali scarrocciamenti e/o rimozioni dei gavitelli stessi provvedendo, in tal caso, al loro tempestivo riposizionamento. Ove la configurazione litoranea dei fondali non consenta il posizionamento a detta distanza, i gavitelli dovranno essere posizionati ad idonea minore distanza da concordarsi preventivamente con l'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo e, comunque, con un numero minimo di due gavitelli.
- 2.1.2.** Sulle spiagge libere, qualora i Comuni non provvedano a mettere in opera tale sistema di segnalazione, devono apporre una adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue) con la seguente dicitura **“ATTENZIONE - LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (METRI 200 DALLA COSTA) NON SEGNALATO”**.
E' fatto carico agli stessi Comuni di procedere a frequenti ricognizioni, tese a verificare la permanenza in sito dei cartelli installati all'inizio della stagione balneare, provvedendo al loro ripristino nel caso gli stessi fossero stati, per qualsiasi motivo, divelti, rimossi o comunque resi illeggibili.
- 2.1.3** I concessionari, per le aree in concessione ed i Comuni per le spiagge libere, devono segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti nel nuoto. Il limite di tali acque sicure (1,60 metri di profondità) deve essere segnalato mediante galleggianti di colore bianco posizionati ad una distanza non superiore a 15 (quindici) metri l'uno dall'altro. Qualora i Comuni non provvedano a tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue) con la seguente dicitura **“ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (1,60 MT.) NON SEGNALATO”** oppure **“... INESISTENTE”**. Nel caso la profondità suddetta sia superata entro 10 metri dalla costa, tale segnalazione potrà essere apposta dai concessionari in alternativa ai galleggianti sopraindicati.

2.2 Nelle predette zone di mare, riservate ai bagnanti, nelle ore comprese tra le 08.00 e le 20.00 E' VIETATO:

2.2.1. il transito di qualsiasi unità navale, wind-surf compresi, ad eccezione dei natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e similari.

E' sempre vietata l'evoluzione di surf e di tavole sospinte dal moto ondoso ad una distanza inferiore a 50 (cinquanta) metri dai bagnanti. E' vietato, altresì, l'atterraggio dei surf nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari. In questi tratti i concessionari appositamente autorizzati devono avere cura di separare tali aree da quelle destinate ai bagnanti. Sulle spiagge libere l'atterraggio è consentito qualora non siano presenti bagnanti nel raggio di 50 metri dalla zona di atterraggio, ferma restando la possibilità, da parte dei rispettivi Comuni, di destinare prioritariamente a detta attività determinate zone di arenile libero, avendo cura di separarlo dalle aree destinate ai bagnanti.

2.2.1.1 Da tale divieto sono esentati i mezzi nautici dei Corpi dello Stato e quelli che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità, e che dovranno essere eseguiti in aderenza al D.P.R. 470/82 ed alle altre normative in materia. Tali mezzi dovranno essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, " Servizio Campionamento", qualora non appartenenti a Corpi dello Stato, adottando ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa. I bagnanti dovranno tenersi ad almeno 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento.

2.2.1.2 Dal divieto sono altresì esentate le unità impiegate nelle operazioni di pulizia degli specchi acquei, qualora preventivamente autorizzate dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo. I titolari delle strutture balneari, nei casi di valutata necessità, sono obbligati ad avvertire della presenza dell'unità mediante altoparlante ed intervento dell'assistente ai bagnanti, per far sì che i bagnanti, comunque, siano sempre tenuti ad almeno 10 metri di distanza dai mezzi impegnati nelle operazioni di cui sopra.

2.2.2. l'ormeggio, ivi compreso quello effettuato ai gavitelli di segnalazione, o l'ancoraggio di qualsiasi unità, salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima rilasciata dagli enti locali.

ART. 3 - OBBLIGO DI SEGNALAZIONE

L'applicazione delle norme del presente articolo non è limitata al periodo della stagione balneare né ad una zona di mare particolare ma si estende all'intero anno nonché al di fuori degli specchi acquei riservati alla balneazione.

3.1 Ogni subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi in superficie, secondo le modalità indicate dalla normativa vigente, nonché secondo quelle di seguito specificate:

- il segnale di superficie è di giorno quello previsto dall'art. 130 del D.P.R. 1639/68 in premessa citato, galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 (trecento) metri;
- di notte il segnale è costituito da una luce lampeggiante gialla visibile in superficie a giro di orizzonte e ad una distanza non inferiore a 300 (trecento) metri;

- se vi sono più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale, qualora tutti i subacquei operino entro il raggio di 50 (cinquanta) metri dalla verticale del segnale di superficie.
- Quando l'attività di immersione viene svolta con l'ausilio di un mezzo nautico di appoggio, il segnale (diurno e/o notturno) indicato al punto precedente deve essere innalzato sul mezzo nautico.

I subacquei, in presenza del mezzo di appoggio, devono operare entro un raggio di 50 (cinquanta) metri dalla verticale del segnale. Se vi sono più subacquei in immersione è sufficiente un solo segnale, qualora tutti i subacquei operino entro il raggio di 50 (cinquanta) metri dalla verticale del segnale di superficie.

3.2 Il bagnante che effettui attività di nuoto al di fuori del limite delle acque riservate alla balneazione, durante la stagione balneare - oltre la fascia di mare dei 200 (duecento) metri dalle spiagge o 100 (cento) metri dalle coste a picco - ha l'obbligo di segnalarsi in superficie utilizzando i medesimi segnali di cui al precedente punto 3.1 con sagola lunga non più di 3 (tre) metri.

In caso di balneazione con partenza da natante/imbarcazione di appoggio, il bagnante, se non munito di detto segnale, deve necessariamente mantenersi entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico che dovrà mostrare a riva la bandiera di colore rosso con diagonale bianca; oltre tale distanza valgono le disposizioni del precedente capoverso.

3.3 Il bagnante che effettui attività di nuoto al di fuori della stagione balneare, ovunque si trovi, ha facoltà di utilizzare i medesimi segnali; quando l'attività natatoria viene svolta con l'ausilio di un mezzo nautico di appoggio, il segnale (diurno e/o notturno) sopradicato deve essere innalzato sul mezzo nautico e i bagnanti devono tenersi entro i 50 metri da esso.

3.4 Tutte le unità in navigazione nelle acque del Circondario Marittimo di Sanremo sono tenute a prestare la massima attenzione all'eventuale presenza in mare di alcuno dei segnali diurni o notturni di cui ai precedenti commi della presente Ordinanza, indicanti la presenza di subacquei in immersione e/o di bagnanti intenti nell'attività natatoria. In caso di avvistamento di tali segnali è fatto obbligo di moderare la velocità, mantenendosi ad una distanza minima di 100 (cento) metri dalla verticale di segnalazione o dal mezzo nautico di appoggio.

Art. 4 - ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

E' vietata la balneazione:

- nei porti;
- nel raggio di 100 metri dalle imboccature e dalle strutture portuali;
- in prossimità di navi alla fonda;
- all'interno dei corridoi di lancio opportunamente segnalati;
- nelle foci dei fiumi;

- nelle zone di mare dichiarate non idonee alla balneazione dalle competenti Autorità;
- nelle zone di mare indicate da apposite ordinanze.

Art. 5 - DISCIPLINA PARTICOLARE DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO

5.1 I concessionari ed i gestori di strutture balneari e spiagge libere attrezzate devono comunicare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo prima dell'apertura al pubblico le modalità con le quali viene effettuata l'attività di sorveglianza, nelle forme stabilite nella "scheda informativa" in allegato n°1, parte integrante della presente ordinanza.

5.2 Durante l'orario di apertura al pubblico e con le modalità indicate all'articolo 1, i concessionari di ogni struttura balneare (stabilimento, spiaggia libera attrezzata, solarium o altro insediamento balneare sul demanio marittimo ed in diretta comunicazione con il mare) singolarmente o associati devono organizzare e garantire ogni 80 metri di fronte a mare o frazione il servizio di soccorso e assistenza ai bagnanti con almeno un assistente abilitato al salvataggio dalla Società Nazionale di Salvamento (S.N.S.), dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) o dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.).

5.3 Qualora all'interno della struttura balneare (o di più strutture) siano organizzate manifestazioni, eventi, o iniziative di qualunque natura al di fuori dell'orario di apertura che comportino, implicino o comunque lascino prevedere l'utilizzo dello specchio acqueo antistante la concessione a fini di balneazione, il servizio di vigilanza deve essere mantenuto per l'intera durata dell'evento nelle forme previste dalla presente ordinanza, salvo motivate deroghe da richiedersi tempestivamente a questo Ufficio.

5.4 I titolari degli stabilimenti che intendono consorziarsi devono, prima dell'apertura, darne formale comunicazione a questo Ufficio Circondariale Marittimo, con espressa assunzione congiunta di ogni responsabilità, sottoscritta dai legali rappresentanti delle strutture consorziate. Deve altresì essere indicata l'estensione del fronte mare per ciascuna struttura, così come risulta dal titolo concessorio, nonché l'estensione totale.

5.5 Qualora particolari conformazioni dell'arenile o della costa (es. scogliere parallele alla battigia, pennelli imbonitori, ecc.) impediscano la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti abilitati al salvamento dovrà essere incrementato, anche in consorzio con altri stabilimenti limitrofi, in modo tale che tutto lo specchio acqueo sia costantemente vigilato.

5.6 Dovrà inoltre essere assicurato un servizio di assistenza o vigilanza ai bagnanti per ogni piscina esistente presso la struttura, in aggiunta al personale previsto per la sorveglianza degli stabilimenti balneari, con le modalità stabilite dalle normative regionali in materia.

5.7 L'assistente ai bagnanti deve:

5.7.1 essere munito di brevetto di abilitazione di cui al precedente 5.2;

5.7.2 indossare una maglietta di colore rosso con la scritta "SALVATAGGIO" ben visibile;

- 5.7.3 essere dotato di fischiello professionale a tre camere indipendenti;
- 5.7.4 essere impegnato esclusivamente nel servizio di salvamento; lo stesso, pertanto non deve essere impiegato in altro servizio, salvo forza maggiore o previa sostituzione con altro operatore abilitato;
- 5.7.5 stazionare, salvo casi di assoluta necessità, nella postazione di cui al successivo punto 5.8, oppure in mare sull'unità di servizio. Ove non risulti assicurato tale servizio si procederà alla segnalazione all'Ente locale competente ai fini della chiusura d'autorità delle strutture;
- 5.7.6 vigilare per il rispetto della presente Ordinanza e segnalare immediatamente, direttamente o tramite il concessionario/gestore, a questa Autorità Marittima tutti gli incidenti che si verificano sia sugli arenili sia in acqua mediante l'invio della scheda di segnalazione in allegato n° 2, parte integrante della presente ordinanza.

5.8 Le postazioni di salvataggio devono essere posizionate il più possibile in posizione centrale rispetto alla struttura balneare e/o al tratto di fronte mare derivante dal consorzio tra più strutture balneari, anche nel caso in cui la postazione debba essere posizionata in un tratto di spiaggia libera intermedia a due concessioni. Nei casi in cui sia ritenuto espressamente necessario da parte dell'Autorità Marittima in base a valutazioni esperite con appositi sopralluoghi presso le aree demaniali interessate, almeno n. 1 postazione nell'ambito della struttura – ovvero delle strutture consorziate ai sensi del precedente articolo 5.4 - dovrà essere dotata di idonea seduta di osservazione sopraelevata dal piano di spiaggia di almeno un metro e mezzo.

La postazione di salvataggio deve essere stabile ed essere realizzata con materiali ed accorgimenti tali da non risultare pericolosa a giudizio del concessionario; in caso di strutture di particolare ingombro, le stesse dovranno essere regolarmente autorizzate dalla competente autorità comunale per gli aspetti demaniali marittimi.

5.9. Presso ogni postazione di salvataggio, da ubicarsi comunque in posizione idonea a garantire una totale visibilità degli antistanti specchi acquei (ove necessario ed opportuno, anche a mezzo di piattaforma sopraelevata), devono essere permanentemente disponibili:

5.9.1. Un binocolo.

5.9.2 Un megafono.

5.9.3. 200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle, su rullo fissato saldamente al terreno.

5.9.4. Un paio di pinne di misura idonea all'assistente bagnanti in servizio e maschera con snorkel.

5.9.5 Una unità a remi di colore rosso, idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio, recante su entrambi i lati la scritta "**SALVATAGGIO**", nonché la denominazione e la località dello stabilimento su entrambi i lati, dotata di un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante lunga almeno 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa e di idoneo ancorotto con relativa cima. Tale unità non deve essere in alcun caso destinata ad altri usi.

5.9.6 E' facoltà del concessionario o del consorzio, laddove istituito ai sensi dell'art. 5.4, posizionare, a terra presso la postazione di salvataggio, una moto

d'acqua, con obbligo di darne preventiva comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo.

Resta comunque fermo l'obbligo, per il concessionario o per il consorzio, di assicurare il servizio di salvataggio nelle forme e con le modalità stabilite dal presente art. 5 costituendo, l'impiego della moto d'acqua soltanto un'eventuale integrazione all'unità di cui al precedente art. 5.9.5.

Qualora sia impiegata la moto d'acqua, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- 1) la moto d'acqua, del tipo a tre posti, dovrà essere di colore rosso e recare la scritta "**SALVATAGGIO**" su entrambi i lati;
- 2) la moto d'acqua dovrà essere impiegata esclusivamente per l'espletamento del servizio di salvataggio; a tale riguardo, non si applica l'art. 8 della presente ordinanza in caso di situazioni di soccorso/emergenza che suggeriscano la necessità di impiego della stessa, nell'attraversamento delle zone di mare destinate alla balneazione (di cui al precedente art. 2) l'unità dovrà essere condotta percorrendo la rotta più breve per il raggiungimento della zona di operazioni, con l'adozione di ogni accorgimento dettato dalla miglior arte e perizia marinaresca atto a prevenire possibili incidenti.

A tal fine, prima e durante l'ingresso in acqua dell'unità, l'assistente bagnanti – o altra persona incaricata – avrà cura di far allontanare, anche mediante avvisi al megafono, eventuali bagnanti presenti nella zona di mare antistante lo stabilimento balneare.

- 3) il conduttore della moto d'acqua dovrà essere in possesso di patente nautica in corso di validità;
- 4) a bordo della moto d'acqua, oltre al conduttore, dovrà essere presente una persona abilitata al salvamento;
- 5) durante l'uscita in mare, il conduttore e la persona abilitata al salvamento dovranno indossare una cintura di salvataggio e idoneo casco protettivo;
- 6) la moto d'acqua dovrà essere dotata di una barella di salvataggio, assicurata alla stessa tramite sganci rapidi, e di acceleratore a graduale ritorno automatico nonché di un dispositivo sul circuito di accensione che assicuri l'arresto automatico del motore in caso di caduta del conduttore. Quest'ultimo deve essere installato sul natante ed agganciato al conduttore; sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di self-circling (blocca sterzo con ritorno automatico).

Rientra nel prudente apprezzamento del concessionario o del consorzio la valutazione sulla scelta del mezzo ritenuto più idoneo ad ottimizzare la prestazione del servizio di salvamento, in funzione delle mutevoli circostanze di fatto che caratterizzano la scelta stessa (condizioni meteomarine, distanza del pericolante, caratteristiche dei luoghi, etc.).

5.10 Qualora il fronte mare della concessione sia uguale o inferiore a 25 metri, dovrà essere posizionato, presso la postazione di salvataggio, un salvagente anulare di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri.

Qualora il fronte mare della concessione sia superiore a 25 metri, dovrà essere presente un salvagente anulare ogni 25 metri o frazione di esso. E' facoltà del concessionario mantenere presso la postazione in aggiunta alle dotazioni obbligatorie citate - e non in alternativa alle stesse - un ulteriore ausilio all'assistenza bagnanti del tipo denominato "rescue tube" o "rescue can".

5.11 Quando lo stato del mare è pericoloso ovvero sussistono altre situazioni di pericolo o rischio per la balneazione, in ogni stabilimento deve essere issata, a cura dei concessionari, su un pennone installato in posizione ben visibile una **bandiera rossa** il cui significato deve intendersi come avviso di bagno a rischio o pericoloso. L' avviso di cui sopra dovrà essere ripetuto più volte anche per altoparlante.

5.12 Il concessionario, al di fuori dell'orario di apertura, dovrà issare una bandiera di colore rosso il cui significato deve intendersi assenza di servizio di salvataggio.

5.13 Ogni concessionario deve dotarsi di una cassetta di primo soccorso costituita dal seguente materiale:

1. Materiale per medicazione:

- Guanti monouso latex-free misure varie;
- Disinfettante a base di Clorexidina 0.05%;
- Pacchetti di garze sterili 10 x 10;
- Rotoli di bende orlate da 5 cm e 10 cm.;
- Rotolo cerotto 2,5 cm.;
- Confezione cerotti medicati

2. Materiale per rianimazione cardio-polmonare di base BLS:

- pallone di ventilazione auto espansibile (AMBU) corredato di maschere facciali misure pediatriche e per adulti (1-2-3-4-5);
- sistema di barriera per ventilazione bocca-bocca (tipo pocket mask);
- tre bombole individuali di ossigeno terapeutico della capacità non inferiore a litri 100 (Kg 1);
- riduttore di pressione per bombola ossigeno terapeutico completo di selettore di flusso con regolazione litri/minuto e attacco a presa ossigeno per le bombole tradizionali ricaricabili. Le bombole monouso non necessitano di tale presidio;
- mascherine per ossigeno terapia per adulto e pediatrica.

3. Altro materiale:

- buste ghiaccio istantaneo monouso;
- coperta isotermica;
- forbici;
- laccio per emorragie arteriose tipo "Esmarck";
- opuscolo con le istruzioni sul modo di prestare i soccorsi in attesa del servizio "118".

E' inoltre raccomandata la presenza presso ogni struttura balneare di un defibrillatore semiautomatico.

5.14 Il materiale di primo soccorso deve essere custodito, per l'immediato utilizzo, presso un idoneo locale, di facile accesso, adibito esclusivamente a locale di primo soccorso. Esso deve essere opportunamente segnalato attraverso idonea cartellonistica riportante l'indicazione "locale di primo soccorso" o dicitura equivalente, prevista dalle normative vigenti.

- 5.15** Oltre a quanto previsto nel presente articolo, ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia.
- 5.16** I concessionari dovranno inoltre segnalare la presenza, anche sospetta, di ordigni, di ostacoli subacquei e di quant'altro possa costituire pericolo per le persone o le unità alla locale Autorità Marittima, apponendo, nel contempo, appositi cartelli indicanti lo stato di pericolo.
- 5.17.** I concessionari devono, altresì, indicare, con idonei segnali, pericoli noti e rischi a carattere permanente.
- 5.18** E' facoltà dei concessionari, o dei Comuni per le spiagge libere, organizzare, nel rispetto dell'igiene e della salute pubblica e ad integrazione di quanto già previsto nel presente articolo 5, un servizio di salvataggio mediante l'utilizzo di unità cinofile, munite di apposito brevetto, rilasciato dalle Associazioni all'uopo riconosciute.
Il servizio di salvataggio mediante l'utilizzo di unità cinofile si intende la coppia conduttore – cane. Ogni conduttore dell'unità cinofila deve essere munito di brevetti di assistente ai bagnanti.
Resta comunque l'obbligo, per il concessionario, o per il Comune, nel caso di spiagge libere, di assicurare il servizio di salvataggio nelle forme e con le modalità stabilite dal presente articolo 5, costituendo l'impiego di unità cinofile un'integrazione e non una sostituzione alla suddetta regolamentazione.
Comunicazione dell'attivazione di tale servizio deve essere preventivamente inviata alla locale Autorità Marittima, al Comune e all'A.S.L. competente per territorio, specificando località e modalità dell'attività proposta.

ART. 6 - CORRIDOI DI LANCIO E DI ATTERRAGGIO

- 6.1** I concessionari ed i gestori di strutture balneari e spiagge libere attrezzate che ritenessero di allestire corridoi di lancio nella zona di mare antistante l'area demaniale in concessione sono tenuti, previa autorizzazione/concessione demaniale del competente Comune, a rispettare le caratteristiche tecniche di allestimento di cui al successivo punto 6.3.
In ogni caso la larghezza del corridoio non va decurtata dai metri lineari del fronte mare al fine di individuare il numero di assistenti bagnanti obbligatori ai sensi del precedente articolo 5.2 della presente ordinanza.
- 6.2** Nelle aree demaniali in concessione per l'esercizio di attività nautiche e noleggio di natanti i concessionari sono tenuti a delimitare, previa autorizzazione/concessione demaniale del competente Comune, lo specchio acqueo antistante la concessione al fine di realizzare "corridoi di lancio" per l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario e tavole a vela.
- 6.3** I predetti corridoi, opportunamente segnalati con cartelli ben visibili sulla battigia indicanti il divieto di balneazione all'interno degli stessi, devono avere le seguenti caratteristiche:
- 6.3.1** larghezza non inferiore a 10 (dieci) metri; tale misura potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari o inferiore al limite di 20 (venti) metri, ovvero potrà essere aumentata in relazione a particolari esigenze locali fino a coincidere con il fronte a mare della concessione. Ove

- previsto dal titolo concessorio, sono consentiti, in relazione alla tipologia di unità in transito, corridoi di minori dimensioni;
- 6.3.2 profondità equivalente alla zona di mare riservata ai bagnanti;
 - 6.3.3 delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione collegati con sagola tarozzata e distanziati a intervalli di 20 (venti) metri nei primi 100 (cento) metri di profondità dalla linea di costa e successivamente a intervalli di 50 (cinquanta) metri;
 - 6.3.4 individuazione delle imboccature a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione.

6.4- Norme di comportamento :

- 6.4.1 Le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela, devono percorrere i corridoi di lancio con la massima prudenza ed alla minima velocità di governo.
- 6.4.2 Il corridoio non può essere impegnato da più di due conduttori contemporaneamente, di cui uno in partenza e uno in atterraggio.
- 6.4.3 Le unità a motore, ivi compresi gli acquascooter, devono percorrere i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a 3 (tre) nodi, procedendo in maniera tale da evitare disturbo ai bagnanti.
- 6.4.4 Le unità navali a motore, a vela, ed a vela con motore ausiliario – se non condotte a remi e/o con la vela abbassata – dovranno raggiungere le spiagge utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio.
- 6.4.5 E' fatto comunque divieto di ormeggiare od ancorarsi all'interno dei corridoi di lancio.

ART. 7 - DISCIPLINA DELLA PESCA

- 7.1 Durante la stagione balneare nel periodo compreso tra le ore 08.00 e le ore 20.00 è vietato l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca, diversa da quella subacquea, regolamentata dai punti successivi, nelle fasce di mare entro una distanza di 200 (duecento) metri dalle spiagge e di 100 (cento) metri dalle coste a picco. Tuttavia dalle ore 08.00 alle ore 10.00 e dalle ore 13.00 alle ore 15.00, dalle estremità delle scogliere o pennelli perpendicolari alla costa è consentita la sola pesca ricreativa con canna, purché comunque non siano presenti bagnanti nel potenziale raggio d'azione dell'attrezzo da pesca.
- 7.2 La pesca subacquea è regolamentata dagli artt. 128, 129, 130 e 131 del D.P.R. 02.10.1968, n. 1639 (Regolamento della pesca marittima) e successive modifiche ed integrazioni.

E' SEMPRE VIETATA:

- a) entro 500 (cinquecento) metri dalle spiagge ed entro 100 (cento) metri dalle coste a picco frequentate da bagnanti;
- b) nelle altre zone di mare vietate alla balneazione, di cui al precedente articolo 4;
- c) dal tramonto al sorgere del sole;
- d) a distanza inferiore a 100 (cento) metri da navi ancorate fuori dai porti;

- e) a distanza inferiore a 100 (cento) metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
- f) negli specchi acquei dei porti.

E' SEMPRE VIETATO attraversare zone frequentate da bagnanti con arma subacquea carica ovvero con arpione o fiocina priva di protezione o custodia atta ad eliminarne la capacità offensiva specifica.

- 7.3 E' fatto obbligo a chiunque eserciti la pesca subacquea di segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente per il pescatore subacqueo, nonché dall'articolo 3 della presente ordinanza.
- 7.4 Chiunque eserciti attività subacquee diverse dalla pesca deve segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente per il pescatore subacqueo, qualora si immerga al di fuori della fascia destinata alla balneazione o lungo le coste a picco.

ART. 8 - DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO E LIMITI DI NAVIGAZIONE DALLA COSTA

- 8.1 I limiti di navigazione delle unità da diporto rispetto alla costa, sono disciplinate dall'Ordinanza di polizia marittima n. 31/2003 del Capo del Compartimento Marittimo di Imperia.
- 8.2 I natanti da diporto a remi, ovvero mosconi, pattini, jole, sandolini, pedalò, canoe e similari non possono allontanarsi più di 300 metri dalla costa.
- 8.3 I natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati e le tavole a vela non possono allontanarsi più di un miglio dalla costa.
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2.2 l'uso delle tavole a vela è altresì vietato:
 - dal tramonto all'alba;
 - all'interno dei porti e lungo la rotta di accesso ai medesimi;
 - a meno di 100 metri da segnali galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
 - nelle zone di mare destinate all'ancoraggio delle navi ed a distanza inferiore a mt 100 da navi mercantili o militari alla fonda.Durante la stagione balneare l'attraversamento delle acque riservate alla balneazione è consentito tramite gli appositi "corridoi di lancio" di cui all'articolo 6 ovvero, in mancanza, seguendo una rotta perpendicolare alla costa senza usufruire della vela.
La tavola a vela può essere utilizzata da una sola persona. I conduttori di tavole a vela, conformemente a quanto previsto dall'articolo 54 del Decreto n°146/2008, devono indossare permanentemente il mezzo di salvataggio individuale, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge.
- 8.4 Nel corso della stagione estiva la navigazione delle unità da diporto propulse a motore, deve avvenire con velocità non superiore a 10 nodi e con gli scafi in dislocamento, quando le stesse si trovano all'interno della fascia costiera di 1.000 metri dalle spiagge e di 500 metri dalle scogliere.

8.5 Le unità da diporto denominate moto d'acqua, acquascooter, jet-ski (o natanti simili) possono navigare :

a) durante la stagione balneare nelle zone di mare e alle condizioni di seguito indicate:

- ad una distanza minima dalla costa di metri 400 (quattrocento) e massima di 1 miglio nautico;
- le operazioni di varo e alaggio, ingresso ed uscita dall'acqua, sono consentite dai porti, approdi e punti di ormeggio aperti al naviglio da diporto (Porto di Sanremo, Portosole Sanremo, darsena di Arma di Taggia, Porto di Bordighera, Marina di Capo Pino) o da corridoi di lancio di cui al precedente articolo 6, con la massima prudenza, rotta diretta e velocità massima inferiore ai 3 (tre) nodi, mantenendo una distanza minima di 400 (quattrocento) metri dalla costa;

b) al di fuori della stagione balneare, nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile, alle seguenti condizioni:

- ad una distanza minima dalla costa di 300 (trecento) metri e massima di 1 miglio nautico;
- le operazioni di varo e alaggio, ingresso ed uscita dall'acqua, sono consentite da ogni punto della costa, con la massima prudenza, rotta diretta e velocità massima inferiore a 3 (tre) nodi, mantenendo una distanza minima di 300 (trecento) metri dalla costa.

L'utilizzazione delle predette unità (moto d'acqua, acquascooter, jet-ski e natanti simili) è subordinata, in ogni periodo dell'anno, all'osservanza delle seguenti norme:

- l'unità deve essere condotta da persona munita di patente nautica in corso di validità;
- la navigazione è consentita esclusivamente in ore diurne;
- indossare un idoneo mezzo di salvataggio individuale indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge.

8.6 E' vietato il deposito degli acquascooter su spiagge o aree demaniali marittime in genere destinate alla balneazione senza apposita autorizzazione.

8.7 I noleggianti acquascooter e natanti simili devono dotare i natanti stessi di apposito congegno di spegnimento a distanza, da utilizzarsi in caso di condotta non regolamentare dei mezzi.

ART. 9 - DISCIPLINA SCI NAUTICO, PARACADUTISMO ASCENSIONALE E DISCIPLINA DELLA LOCAZIONE E NOLEGGIO DEI NATANTI DA DIPORTO

9.1 La disciplina dello sci nautico è regolata dal Decreto Ministeriale 26 gennaio 1960 e successive modifiche ed integrazioni e si applica, per quanto compatibile ed assimilabile, anche al paracadutismo ascensionale, al kitesurf ed ai natanti che comunque trainano oggetti diversi da unità navali.

9.2 Fermo restando quanto previsto dal Decreto Legislativo 171/2005, la locazione e il noleggio di natanti da diporto è disciplinata dall'Ordinanza n° 50/2009 in data 06.07.2009 di questo Ufficio Circondariale Marittimo.

Art. 10 - DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza deve essere esposta dai concessionari di strutture balneari (stabilimenti, spiagge libere attrezzate, solarium o altri insediamenti balneari sul demanio marittimo ed in diretta comunicazione con il mare) in luogo visibile dagli utenti, per tutta la durata della stagione balneare.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, la quale abroga l'Ordinanza n. 14/2013 in data 29.04.2013.

I trasgressori alla presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, dell'articolo 53 del D. Lgs.vo 171/2005 e dell'articolo 673 del Codice Penale. La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web istituzionale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo (www.guardiacostiera.it/sanremo/), nonché all'albo degli Uffici Marittimi del Circondario Marittimo ed agli albi dei Comuni rivieraschi.

Sanremo, 30.04.2014

f.to IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Pierpaolo DANIELI